

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1727/98 della Commissione, del 4 agosto 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- * Regolamento (CE) n. 1728/98 della Commissione, del 4 agosto 1998, che stabilisce l'importo dell'aiuto definitivo per i limoni per la campagna 1997/98 3
- * Regolamento (CE) n. 1729/98 della Commissione, del 4 agosto 1998, che fissa, per la campagna 1998/99, l'importo dell'anticipo dell'aiuto per i limoni 4
- * Regolamento (CE) n. 1730/98 della Commissione, del 4 agosto 1998, relativo alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di fichi secchi non trasformati del raccolto 1997, detenuti dall'organismo ammassatore greco e destinati alle industrie della distillazione e dell'alimentazione animale 5
- * Regolamento (CE) n. 1731/98 della Commissione, del 4 agosto 1998, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi 7
- Regolamento (CE) n. 1732/98 della Commissione, del 4 agosto 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1579/98 e che porta a 200 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese 9
- * Regolamento (CE) n. 1733/98 della Commissione, del 4 agosto 1998, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta 11
- * Regolamento (CE) n. 1734/98 della Commissione, del 4 agosto 1998, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta 12

Regolamento (CE) n. 1735/98 della Commissione, del 4 agosto 1998, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento lussemburghese	13
* Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche	18

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/484/CE:

* Decisione del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore	27
--	-----------

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore	29
---	----

Protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore	30
---	----

Commissione

98/485/CE:

* Raccomandazione della Commissione, del 1° luglio 1998, relativa agli articoli di puericoltura ed ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore ai tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati [notificata con il numero SEC(1998) 738].....	35
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1727/98 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 agosto 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	39,2
	999	39,2
0805 30 10	382	60,3
	388	65,0
	524	63,6
	528	60,3
	999	62,3
0806 10 10	052	111,1
	412	146,5
	600	69,9
	624	166,3
	999	123,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	61,7
	400	72,9
	508	102,6
	512	60,4
	524	50,8
	528	73,4
	800	173,0
	804	97,7
	999	86,6
	0808 20 50	052
388		83,6
512		56,6
528		91,0
999		80,9
0809 20 95	052	506,6
	400	284,6
	404	365,4
	616	361,1
0809 40 05	999	379,4
	064	68,7
	066	58,6
	624	165,1
	999	97,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1728/98 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 1998****che stabilisce l'importo dell'aiuto definitivo per i limoni per la campagna 1997/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,
considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 stabilisce un limite di trasformazione per i limoni di 444 000 t; che, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, per ciascuna campagna di commercializzazione il superamento dei limiti di trasformazione è valutato in base alla media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto nel corso delle ultime tre campagne, compresa la campagna in corso; che, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, qualora si constati un superamento, l'aiuto fissato per la campagna in corso nell'allegato dello stesso regolamento è diminuito dell'1 % per fascia di superamento di 4 440 t;
considerando che, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1145/98 ⁽³⁾, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di limoni consegnati alla trasformazione per la campagna 1997/98 nell'ambito del regolamento (CE) n. 2202/96; che, in base a questi dati e ai quantitativi trasformati con

beneficio dell'aiuto nel corso delle campagne 1995/96 e 1996/97, si è constatato un superamento del limite di trasformazione di 160 991 t; che occorre pertanto diminuire del 36 % gli importi dell'aiuto per i limoni che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 1997/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/98 gli importi dell'aiuto per i limoni che figurano in ciascuna tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 sono ridotti al 36 %.

Il versamento di questo aiuto tiene conto dell'anticipo dell'aiuto già versato conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1169/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 1729/98 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1998

che fissa, per la campagna 1998/99, l'importo dell'anticipo dell'aiuto per i limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,
considerando che il regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1145/98 ⁽³⁾, dispone all'articolo 14, paragrafo 1, che, per le arance, i mandarini, le clementine, i satsuma e i limoni consegnati nell'ambito di contratti di trasformazione, l'organizzazione di produttori può presentare una domanda di anticipo dell'aiuto, per prodotto e per periodo di consegna; che il paragrafo 2 dello stesso articolo dispone che l'ammontare dell'anticipo è pari al 70 % degli importi degli aiuti previsti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96; che, a norma del paragrafo 5 dello stesso articolo, qualora si constati un rischio di superamento dei limiti di trasformazione fissati dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96, la percentuale del 70 % può essere diminuita;
considerando che gli Stati membri, nell'ambito dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1169/97, hanno comunicato i quantitativi contrattuali ripartiti per periodi di consegna dei limoni per la campagna 1998/99;

che, in base a tali dati e ai quantitativi trasformati con beneficio dell'aiuto nelle campagne 1996/97 e 1997/98, esiste un rischio di superamento del limite di trasformazione per tali prodotti; che occorre pertanto diminuire l'importo dell'anticipo dell'aiuto per la campagna 1998/99;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1998/99, l'importo dell'anticipo dell'aiuto previsto all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1169/97 è fissato al 31 % degli importi di aiuto fissati per i limoni nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1998/99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 1730/98 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1998

relativo alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di fichi secchi non trasformati del raccolto 1997, detenuti dall'organismo ammassatore greco e destinati alle industrie della distillazione e dell'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96, per i prodotti che non possono essere smerciati in condizioni normali possono essere adottate misure particolari; che non è stato possibile vendere a condizioni normali un quantitativo di 111 tonnellate circa di fichi secchi non trasformati, detenuti dall'organismo ammassatore greco, in quanto non più atti al consumo umano; che è necessario vendere tale quantitativo per un uso specifico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/97⁽⁴⁾;

considerando che, attualmente, esistono sbocchi per i fichi secchi non trasformati non adatti al consumo umano nel settore della fabbricazione di alcole e di mangimi per animali; che i prodotti detenuti dagli organismi ammassatori devono essere messi in vendita per tali destinazioni; che, dato il quantitativo modesto da mettere in vendita e la specificità dei mercati a cui è destinato, il modo più idoneo di procedere alla vendita è quello di prestabilire il prezzo di vendita;

considerando che appare indicato stabilire lo stesso prezzo di vendita per entrambe le destinazioni, dato che l'accesso a questi due mercati è caratterizzato da condizioni analoghe; che l'importo della cauzione speciale prevista dall'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 deve essere fissato in funzione della differenza tra il prezzo normale di mercato dei fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione di alcole⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di vendita dei fichi secchi non trasformati all'industria della distillazione; che, per gli

stessi prodotti destinati all'alimentazione animale, è necessario stabilire, per un controllo più agevole del rispetto di tale destinazione particolare, il prodotto finito che deve essere fabbricato e il termine di fabbricazione, nonché esigere l'impegno del fabbricante di utilizzare i prodotti suddetti nella fabbricazione di alimenti per animali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo ammassatore indicato nell'allegato procede alla vendita, alle industrie della distillazione e degli alimenti per animali, di alcuni quantitativi di fichi secchi non trasformati del raccolto 1997, da esso detenuto, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 626/85, titolo III, e del presente regolamento, ad un prezzo fissato a 4 ECU/100 kg netti.

2. La cauzione speciale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissata a 15 ECU/100 kg netti.

Articolo 2

1. Le domande di acquisto devono essere presentate all'organismo ammassatore greco Sykiki, presso la sede centrale dell'Idagep, Odos Acharnon 241, Atene, Grecia, per i prodotti detenuti dal suddetto organismo.

2. Informazioni per quanto concerne le quantità ed i luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati sono fornite dall'organismo ammassatore greco Sykiki, Odos Kritis 13, Kalamata, Grecia.

Articolo 3

Per la vendita di fichi secchi non trasformati alle industrie della distillazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1707/85.

Articolo 4

1. I fichi secchi non trasformati venduti ai mangimifici, sono da utilizzarsi per la fabbricazione di prodotti di cui al codice NC 2309.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 62.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 22. 6. 1985, pag. 38.

2. La fabbricazione deve essere portata a termine entro 90 giorni dalla data di accettazione della domanda di acquisto di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85.

3. La domanda di acquisto contiene, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85, una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna ad utilizzare i fichi secchi nella fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Gli Stati membri organizzano controlli materiali e documentali per verificare la corretta utilizzazione dei prodotti posti in vendita in virtù del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la parità di accesso delle industrie interessate ai quantitativi posti in vendita.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1731/98 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 1998****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77, il prezzo minimo da pagare al produttore è determinato sulla base del prezzo minimo applicabile durante la campagna di commercializzazione precedente e dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che l'articolo 5 del suddetto regolamento stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre, in particolare, tener conto dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo pagato ai produttori, del prezzo dei paesi terzi e, se necessario, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfettariamente;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 da pagare ai produttori di ananassi, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento per le conserve di ananassi,

sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

*ALLEGATO***Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU / 100 kg netti, franco produttore
Ananassi destinati alla fabbricazione di conserve di ananassi	37,648

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU / 100 kg netti
Conserve di ananassi	144,114

REGOLAMENTO (CE) N. 1732/98 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1579/98 e che porta a 200 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1579/98 della Commissione ⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 100 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese; che la Danimarca ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 100 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 200 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1579/98;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1579/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 200 000 tonnellate di segala, che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 200 000 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 21.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Sjælland	25 600
Jylland	162 507
Fyn	11 893»

REGOLAMENTO (CE) N. 1733/98 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1998

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 9,considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/98⁽⁴⁾, ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione;

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96; che l'articolo 5 dello stesso regolamento istituisce un limite di garanzia il cui superamento comporta una riduzione dell'aiuto; che occorre quindi fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 1998/1999;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 30,768 ECU/100 kg netti, franco produttore, per le pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento, per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta, è pari a 6,065 ECU/100 kg.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 24. 7. 1998, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1734/98 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1998

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾ in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/98⁽⁴⁾ ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione;

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96; che l'articolo 5 dello stesso regolamento istituisce un limite di garanzia il cui superamento comporta una riduzione dell'aiuto; che occorre quindi fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 1998/1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 39,259 ECU/100 kg netti, franco produttore, per le pere Williams e Rocha destinate alla produzione di pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento, per le pere Williams e Rocha sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta, è pari a 12,517 ECU/100 kg.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 24. 7. 1998, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1735/98 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1998

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento lussemburghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 3 981 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento lussemburghese;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro dell'orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento lussemburghese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 3 981 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 3 981 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 agosto 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento lussemburghese.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽¹⁾,
 - e
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
 - accettare la partita tal quale,
 - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario

ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽²⁾, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

⁽¹⁾ GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1735/98
- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1735/98
- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1735/98
- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1735/98
- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1735/98
- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1735/98
- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1735/98
- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1735/98
- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n° 1735/98
- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetukset (EY) N:o 1735/98
- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1735/98.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.
2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del

titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92,

- l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che l'orzo ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità;
- l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento lussemburghese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Lussemburgo	3 981

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento lussemburghese

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1735/98]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

*ALLEGATO III***Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento lussemburghese**

[Regolamento (CE) n. 1735/98]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (!)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (permemoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(!) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: DG VI-C-1

— Telefax: 296 49 56
295 25 15— Telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci).

DIRETTIVA 98/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 1998

**relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A e l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che per assicurare il buon funzionamento del mercato interno è necessario garantire, mediante una modifica della direttiva 98/34/CE ⁽⁴⁾, la massima trasparenza delle future normative nazionali che si applicheranno ai servizi della società dell'informazione;
- (2) considerando che un gran numero di servizi a norma degli articoli 59 e 60 del trattato usufruiranno delle opportunità della società dell'informazione così da poter essere prestati a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
- (3) considerando che il mercato unico, in quanto spazio senza frontiere interne, consente ai fornitori di questi servizi di sviluppare le loro attività transfrontaliere in modo da aumentare la loro competitività e consente in tal modo ai cittadini di accedere a nuove possibilità di comunicazione e di ricevere informazioni senza tener conto dell'esistenza di frontiere e ai consumatori di disporre di nuove forme di accesso a beni e servizi;
- (4) considerando che l'estensione dell'ambito d'applicazione della direttiva 98/34/CE non può impedire agli Stati membri di tener conto delle varie implicazioni a livello sociale e di società e culturali inerenti all'avvento della società dell'informazione; che in particolare l'applicazione delle norme di procedura previste

dalla suddetta direttiva in materia di servizi della società dell'informazione non può pregiudicare le misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati membri potrebbero adottare, secondo il diritto comunitario, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali; che lo sviluppo della società dell'informazione dovrà in ogni caso garantire un accesso idoneo dei cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in una realtà digitale;

- (5) considerando che la direttiva 98/34/CE non va applicata a normative nazionali relative ai diritti fondamentali, quali le norme costituzionali in materia di libertà d'espressione e in particolare della libertà di stampa; che essa non va applicata al diritto penale generale; che inoltre essa non si applica agli accordi di diritto privato fra enti creditizi e in particolare agli accordi relativi alla realizzazione dei pagamenti tra tali enti;
- (6) considerando che il Consiglio europeo ha ribadito la necessità che venga istituito a livello comunitario un quadro normativo chiaro, stabile ed idoneo a consentire lo sviluppo della società dell'informazione; che il diritto comunitario e le norme sul mercato interno, in particolare costituite dai principi del trattato e dal diritto derivato, rappresentano fin da ora il quadro giuridico di base per lo sviluppo di questi servizi;
- (7) considerando che le vigenti normative nazionali applicabili agli attuali servizi dovrebbero essere adeguate ai nuovi servizi della società dell'informazione allo scopo di assicurare una migliore tutela degli interessi generali o, piuttosto, per alleggerire le normative stesse quando la loro applicazione si riveli sproporzionata rispetto agli obiettivi che si prefiggono;
- (8) considerando che, in assenza di coordinamento a livello comunitario, la prevedibile attività normativa a livello nazionale potrebbe determinare restrizioni della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento con conseguente frammentazione del mercato interno, inflazione legislativa e incoerenze normative;
- (9) considerando la necessità di un'impostazione coordinata a livello comunitario nell'affrontare questioni relative ad attività che abbiano una spiccata connota-

⁽¹⁾ GU C 307 del 16. 10. 1996, pag. 11 e
GU C 65 del 28. 2. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 158 del 26. 5. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 1997 (GU C 167 del 2. 6. 1997, pag. 238), posizione comune del Consiglio del 26 gennaio 1998 (GU C 62 del 26. 2. 1998, pag. 48) e decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 1998 (GU C 167 dell'1. 6. 98). Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 21. 7. 1998, pag. 37.

zione transnazionale quali i nuovi servizi, allo scopo di pervenire ad una tutela effettiva ed efficace degli obiettivi di interesse generale che attengono allo sviluppo della società dell'informazione;

- (10) considerando che per i servizi di telecomunicazione esiste già un'armonizzazione a livello comunitario o, all'occorrenza, un regime di riconoscimento reciproco e che la normativa comunitaria vigente prevede degli adattamenti allo sviluppo della tecnologia e all'offerta di nuovi servizi e che pertanto la maggior parte delle regolamentazioni nazionali concernenti i servizi di telecomunicazione non dovranno essere oggetto di notificazione in base alla presente direttiva, dato che rientreranno nelle deroghe previste nell'articolo 10, paragrafo 1 o nell'articolo 1, punto 5 della direttiva 98/34/CE; che tuttavia disposizioni nazionali concernenti specificamente punti che non sono oggetto di una normativa a livello comunitario possono avere un'incidenza sulla libera circolazione dei servizi della società dell'informazione e che pertanto esse devono essere notificate;
- (11) considerando che per altri settori della società dell'informazione ancora poco noti sarebbe comunque prematuro coordinare le normative nazionali attraverso un'armonizzazione estensiva o esauritiva del diritto sostanziale a livello comunitario, poiché la forma e la natura dei nuovi servizi non sono ancora sufficientemente note; che in questa fase non esiste ancora un'attività normativa specifica al livello nazionale in tale materia e che la necessità e il contenuto di una siffatta armonizzazione in relazione al mercato interno non possono essere definiti in questa fase;
- (12) considerando che è pertanto necessario preservare il corretto funzionamento del mercato interno e scongiurare il pericolo di una nuova frammentazione istituendo una procedura d'informazione, di consultazione e di cooperazione amministrativa per i nuovi progetti di regolamentazione; che una tale procedura contribuirà, in particolare, a garantire un'efficace applicazione del trattato, in particolare degli articoli 52 e 59, ed eventualmente ad individuare l'esigenza di tutelare l'interesse generale a livello comunitario; che, inoltre, la migliore applicazione del trattato resa possibile da una tale procedura d'informazione avrà la conseguenza di limitare la necessità di normative comunitarie a quanto è strettamente necessario e proporzionato ai fini del mercato interno e della tutela di interessi generali; che, infine, tale procedura d'informazione consentirà alle imprese un migliore sfruttamento dei vantaggi che presenta il mercato interno;
- (13) considerando che la direttiva 98/34/CE del Consiglio persegue gli stessi obiettivi e che tale procedura risulta efficace e adeguata per il loro conseguimento; che l'esperienza acquisita nell'applicazione di tale direttiva e le procedure da essa istituite sono adeguate ai progetti di regole relative ai servizi della società dell'informazione; che la procedura che essa istituisce è ormai ben consolidata presso le amministrazioni nazionali;
- (14) considerando inoltre che, a norma dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e che la direttiva 98/34/CE prevede solo una procedura di cooperazione amministrativa, senza armonizzare norme di diritto sostanziale;
- (15) considerando pertanto che una modifica della direttiva 98/34/CE per consentirne l'applicazione ai progetti di regolamentazione relativi ai servizi della società dell'informazione è la soluzione più opportuna per rispondere efficacemente alle esigenze di trasparenza nel mercato interno in ordine al quadro normativo dei suddetti servizi;
- (16) considerando che dovrebbe essere prevista in particolare la notificazione delle regole suscettibili di futura evoluzione; che i servizi prestati a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi (servizi della società dell'informazione) sono quelli che, data la loro diversità e il loro futuro sviluppo, possono richiedere e suscitare più di altri nuove regole e normative e che, per tale motivo, occorre prevedere la notificazione dei progetti di regole e normative riguardanti tali servizi;
- (17) considerando che dovrebbero quindi essere comunicate le regole specifiche concernenti l'accesso ai servizi che possono essere forniti secondo le modalità sopra richiamate ed al loro esercizio, anche se tali regole figurano in una normativa con finalità più generali; che, tuttavia, le regolamentazioni di portata generale che non prevedono alcuna disposizione particolare in ordine a tali servizi o comunque le prestazioni di servizi in quanto tali non richiederebbero la notificazione;
- (18) considerando che l'espressione «regole relative all'accesso ai servizi ed al loro esercizio» si riferisce alle regole che stabiliscono requisiti relativi ai servizi della società dell'informazione, come quelli relativi ai fornitori, ai servizi e ai destinatari dei servizi, inerenti ad un'attività economica che può essere fornita per via elettronica, a distanza e su richiesta individuale del destinatario del servizio; che quindi, ad esempio, le regole relative allo stabilimento dei fornitori di servizi e, in particolare, quelle relative al regime di autorizzazione o di licenza rientrano in tale definizione; che si considera regola riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una regola che riguardi questi ultimi ancorché inserita in

una normativa di carattere generale; che non sarebbero invece prese in considerazione le misure riguardanti direttamente ed individualmente taluni destinatari specifici (ad esempio, le licenze in materia di telecomunicazioni);

(19) considerando che per servizi si intendono, a norma dell'articolo 60 del trattato, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione; che tale caratteristica non è presente nelle attività che lo Stato effettua senza contropartita economica nell'ambito della sua missione, in particolare nei settori sociale, culturale, dell'istruzione e giudiziario; che pertanto le regole nazionali concernenti tali attività sono escluse dalla definizione di cui all'articolo 60 del trattato e non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

(20) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la sfera d'applicazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽¹⁾, nel testo modificato dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, nonché eventuali future modifiche;

(21) considerando che non rientrano comunque nella previsione della presente direttiva i progetti di disposizioni nazionali dirette a recepire il contenuto delle direttive comunitarie già emanate o da emanare poiché essi sono già soggetti ad un esame specifico; che, per questo motivo, non dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva né le normative nazionali emanate per il recepimento della direttiva 89/552/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/36/CE o da eventuali future modifiche, né le normative nazionali emanate per il recepimento della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comune per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione⁽³⁾ o adottate successivamente nel suo contesto;

(22) considerando inoltre che è opportuno prevedere casi eccezionali in cui le normative nazionali concernenti i servizi della società dell'informazione potrebbero essere adottate senza indugio e che occorre inoltre ammettere tale possibilità soltanto per motivi urgenti attinenti ad una, situazione grave e imprevedibile, vale a dire in particolare una situazione non conosciuta in precedenza e la cui origine non è imputabile ad un'azione delle autorità dello Stato membro interessato, al fine di non compromettere la finalità

di consultazione preliminare e di cooperazione amministrativa inerente alla presente direttiva;

(23) considerando che occorre che uno Stato membro rinvii di dodici mesi — eventualmente di diciotto mesi in caso di posizione comune del Consiglio — l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi soltanto nell'ipotesi in cui il progetto verta su una materia coperta da una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione già presentata al Consiglio dalla Commissione; che la Commissione potrà opporre tale obbligo di rinvio allo Stato membro in causa soltanto nel caso in cui il progetto di regola nazionale preveda disposizioni non conformi al contenuto della proposta dalla stessa presentata;

(24) considerando che la definizione del sistema d'informazione e di consultazione a livello comunitario stabilito dalla presente direttiva costituisce il presupposto essenziale per una partecipazione coerente ed efficace della Comunità alla soluzione delle questioni attinenti agli aspetti normativi dei servizi della società dell'informazione nel contesto internazionale;

(25) considerando che occorre che, nel quadro del funzionamento della direttiva 98/34/CE, il comitato di cui all'articolo 5 si riunisca specificamente per esaminare le questioni attinenti ai servizi della società dell'informazione;

(26) considerando, nella stessa prospettiva, che va ricordato che, ogni volta che una misura nazionale deve essere notificata anche nella fase di progetto a norma di un altro atto comunitario, lo Stato membro interessato può fare una comunicazione unica in base all'altro atto, indicando che tale comunicazione costituisce anche una comunicazione ai fini della presente direttiva;

(27) considerando che la Commissione esaminerà periodicamente l'evoluzione sul mercato di nuovi servizi nel campo della società dell'informazione, soprattutto sotto il profilo della convergenza tra le telecomunicazioni, la tecnologia dell'informazione e i mezzi d'informazione e che adotterà, se necessario, iniziative volte ad adeguare rapidamente la regolamentazione al fine di favorire lo sviluppo di nuovi servizi a livello europeo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 98/34/CE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione»;

⁽¹⁾ GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 15.

2) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) dopo il punto 1) è inserito il seguente nuovo punto 2):

«2) “servizio”: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende:

- “a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
- “per via elettronica”: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
- “a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Nell'allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.

La presente direttiva non si applica:

- ai servizi di radiodiffusione sonora,
- ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE (*).

(*) GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 1).»;

b) i punti 2) e 3) diventano rispettivamente i punti 3) e 4);

c) è inserito il seguente nuovo punto 5):

«5) “regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE (*).

La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non

esauriente nell'allegato VI della presente direttiva.

Ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 93/22/CEE, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.

Ai fini della presente definizione:

- una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
- una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale.

(*) GU L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE (GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 23).»;

d) i punti da 4) a 8) diventano rispettivamente i punti da 6) a 10);

e) il punto 9) diventa il seguente nuovo punto 11):

«11) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

— gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

— le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che la Commissione deve elaborare anteriormente al 5 agosto 1999 nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5.

Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura.»;

f) il punto 10) diviene il nuovo punto 12) il cui primo comma è sostituito dal testo seguente:

«12) "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.»

3) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche proveniente dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto

della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.»

4) All'articolo 8, paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.»

5) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri rinviano:

— di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, punto 11), secondo comma, secondo trattino,

— fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica (esclusi i progetti relativi ai servizi),

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno,

— fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.

Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.

Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.

3. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 189 del trattato.;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché uno Stato membro:

- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione, oppure
- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 8, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa prende le misure opportune in caso di ricorso abusivo a questa procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.»;

6) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«— si conformano agli atti comunitari vincolanti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;

— soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nella Comunità;»;

b) al paragrafo 1, il sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, punto 11) in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. L'articolo 9, paragrafi 3-6 non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, punto 11), secondo comma, secondo trattino.

4. L'articolo 9 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino.»

7) Sono aggiunti gli allegati V e VI, che figurano in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 agosto 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Non oltre due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dell'applicazione della direttiva 98/34/CE, in particolare alla luce dell'evoluzione tecnologica e del mercato dei servizi di cui all'articolo 1, punto 2). Non oltre tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, la Commissione presenta, se del caso, proposte al Parlamento europeo e al Consiglio volte a modificare la direttiva.

A tal fine, la Commissione tiene conto delle eventuali osservazioni che le saranno comunicate dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MOLTERER

ALLEGATO«*ALLEGATO V*»**Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, punto, 2), secondo comma****1. Servizi non forniti "a distanza"**

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

- a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente,
- b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente,
- c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente,
- d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

2. Servizi non forniti "per via elettronica"

— Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:

- a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari),
- b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.

— Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti

— Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

- a) servizi di telefonia vocale,
- b) servizi telefax/telex,
- c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax,
- d) consulto medico per telefono/telefax,
- e) consulenza legale per telefono /telefax,
- f) marketing diretto per telefono/telefax.

3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi"

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

- a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE,
- b) servizi di radiodiffusione sonora,
- c) teletesto (televisivo).

*ALLEGATO VI***Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, punto 5), terzo comma**

- Servizi d'investimento
- Operazioni di assicurazione e riassicurazione
- Servizi bancari
- Operazioni relative ai fondi di pensione
- Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione

Tali servizi comprendono in particolare:

- a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE (1), i servizi di organismi di investimento collettivo;
- b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE (2);
- c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:
 - all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE (3),
 - all'allegato della direttiva 79/267/CEE (4),
 - alla direttiva 64/225/CEE (5),
 - alle direttive 92/49/CEE (6) e 92/96/CEE (7).

(1) GU L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

(2) GU L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).

(3) GU L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/49/CEE (GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1).

(4) GU L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (GU L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50).

(5) GU 56 del 4. 4. 1964, pag. 878/64. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1973.

(6) GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1.

(7) GU L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1.▶

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

(98/484/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 12 dell'accordo di cui sopra, la Comunità e la Repubblica federale islamica delle Comore hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre nell'accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 27 febbraio 1998 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica federale islamica delle Comore per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001;

considerando che, per garantire una rapida ripresa delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo venga applicato

al più presto; che, a tal fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione, a titolo provvisorio, del protocollo siglato a decorrere dal 28 febbraio 1998;

considerando che occorre appovare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato;

considerando che occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo di pesca,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono allegati alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 137 del 2. 6. 1988, pag. 19.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con sciabica:

Spagna: 22 navi
Francia: 2 navi
Italia: 1 nave

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 13 navi,
Portogallo: 3 navi.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo,

la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

A. Lettera del governo della Repubblica federale islamica delle Comore

Egregio Signor . . . ,

in riferimento al protocollo, siglato il 27 febbraio 1998, che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, mi prego di informarLa che il governo delle Comore è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 1998, in attesa che esso entri in vigore a norma dell'articolo 7 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In tal caso, il versamento della prima compensazione finanziaria annuale di cui all'articolo 2 del protocollo dovrà essere effettuato entro il 1° settembre 1998.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su quanto sopra.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica federale islamica delle Comore*

B. Lettera della Comunità europea

Egregio Signor . . . ,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo, siglato il 27 febbraio 1998, che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, mi prego di informarLa che il governo delle Comore è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 1998, in attesa che esso entri in vigore a norma dell'articolo 7 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In tal caso, il versamento della prima compensazione finanziaria annuale di cui all'articolo 2 del protocollo dovrà essere effettuato entro il 1° settembre 1998.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su quanto sopra.»

Mi prego di confermarLe l'accordo della Comunità in merito al contenuto della lettera.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

*Per il
Consiglio dell'Unione europea*

PROTOCOLLO

che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 28 febbraio 1998, sono concesse a 44 navi tonniere congelatrici e a 16 pescherecci con palangari di superficie licenze che li autorizzano a pescare contemporaneamente nelle acque delle Comore.

Articolo 2

1. L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissato forfettariamente a 180 000 ECU, da pagare entro il 1° settembre di ogni anno.

2. Tale compensazione finanziaria copre 4 500 tonnellate annue di catture nelle acque delle Comore. Se il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque delle Comore supera tale quantitativo, l'importo della compensazione finanziaria è aumentato di 50 ECU per tonnellata aggiuntiva.

3. La compensazione finanziaria è versata su un conto indicato dal governo della Repubblica federale islamica delle Comore, a profitto del Tesoro pubblico.

4. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva del governo della Repubblica federale islamica delle Comore.

Articolo 3

La Comunità partecipa inoltre, per il periodo di durata del protocollo, al finanziamento delle seguenti azioni, con un importo di 540 000 ECU ripartito come segue:

- 1) finanziamento di programmi scientifici e tecnici (attrezzature, infrastruttura, potenziamento delle strutture amministrative e di formazione nel settore della pesca, ecc.) destinati a migliorare le conoscenze delle risorse ittiche nelle acque delle Comore: 250 000 ECU;
- 2) sostegno alle strutture preposte alla sorveglianza delle attività di pesca: 70 000 ECU;
- 3) sostegno istituzionale alle strutture del ministero della Pesca: 50 000 ECU;

- 4) finanziamento di borse di studio, di corsi di formazione pratica o di seminari nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca: 60 000 ECU;
- 5) contributo delle Comore alle organizzazioni internazionali della pesca: 70 000 ECU;
- 6) spese di partecipazione dei delegati delle Comore alle riunioni internazionali concernenti la pesca: 40 000 ECU.

Le azioni sono decise dal ministero della Pesca, il quale ne informa la Commissione delle Comunità europee.

Gli importi stanziati sono messi a disposizione del governo della Repubblica federale islamica delle Comore e versati sui conti bancari da esso indicati, tranne gli importi di cui ai punti 4 e 6 del primo comma, che sono corrisposti in funzione delle spese sostenute.

Il ministero della Pesca trasmette alla delegazione della Commissione delle Comunità europee nelle Comore, al più tardi tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione delle Comunità europee si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca ogni informazione complementare su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui sopra in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

Articolo 4

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

Articolo 5

Il protocollo accluso all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore è abrogato e sostituito dal presente protocollo.

Articolo 6

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 28 febbraio 1998.

*ALLEGATO***CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLE COMORE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ****1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

La procedura di richieste e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque delle Comore è la seguente:

- 1.1. La Commissione delle Comunità europee presenta al ministero della Pesca delle Comore — per il tramite del proprio rappresentante nelle Comore — una domanda di licenza per ciascun peschereccio, redatta dall'armatore che intenda esercitare un'attività di pesca ai sensi del presente accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità della licenza richiesta. La domanda deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dalle Comore di cui all'appendice 1.
- 1.2. Ciascuna licenza è rilasciata all'armatore per un peschereccio determinato. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità.
- 1.3. Il ministero della Pesca delle Comore rilascia le licenze al rappresentante della Commissione delle Comunità europee nelle Comore.
- 1.4. La licenza deve essere tenuta a bordo del peschereccio in qualsiasi momento; tuttavia, l'attività di pesca è autorizzata non appena il ministero della Pesca delle Comore riceve dalla Commissione delle Comunità europee la notifica del pagamento dell'anticipo. In attesa di ricevere l'originale della licenza, può essere rilasciata una copia via fax della licenza già emessa, che dev'essere tenuta a bordo del peschereccio.
- 1.5. Le licenze hanno una durata di validità di un anno. Esse sono rinnovabili.
- 1.6. Il diritto di licenza è fissato a 20 ECU per tonnellata di tonno pescata nelle acque delle Comore.
- 1.7. Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato alle Comore di una somma forfettaria annua di 1 750 ECU per tonniera con sciabica e di 750 ECU per peschereccio con palangari di superficie.
- 1.8. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo le autorità delle Comore comunicano le modalità di pagamento del diritto di licenza e, in particolare, i dati concernenti il conto bancario e la moneta da utilizzare.

2. Dichiarazioni di cattura e computo dei canoni dovuti dagli armatori

Il comandante compila una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ogni periodo di attività nella zona di pesca delle Comore. Detto formulario potrà essere eventualmente sostituito durante il periodo di applicazione del protocollo in vigore da qualunque altro documento redatto allo stesso scopo da un'organizzazione internazionale competente per la pesca del tonno nell'Oceano Indiano.

Le schede, leggibili e firmate dal comandante, sono trasmesse entro un mese dalla fine di ciascun trimestre di calendario all'Orstom e all'IEO (Istituto oceanografico spagnolo) che procedono al loro trattamento.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero della Pesca delle Comore si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale.

Entro il 15 aprile gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunità europee le quantità di catture effettuate nell'anno precedente, confermate dagli istituti scientifici. Su tale base la Commissione effettua il computo dei diritti dovuti per una campagna annuale e lo trasmette per osservazioni al ministero della Pesca delle Comore.

Gli armatori ricevono notifica del computo dalla Commissione delle Comunità europee entro fine aprile e dispongono di 30 giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua.

3. Ispezioni e controlli

Ogni peschereccio comunitario che esercita attività di pesca nella zona delle Comore consente a qualsiasi funzionario delle Comore incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca di salire a bordo e lo agevola nell'esercizio delle sue funzioni. La presenza del funzionario a bordo non deve superare il tempo necessario alla verifica delle catture per campione ed a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

4. Osservatori

Su richiesta del ministero della Pesca delle Comore, le tonniere prendono a bordo un osservatore da questo designato per controllare le catture effettuate nelle acque delle Comore. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento della propria funzione, compreso l'accesso ai locali ed ai documenti. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario per l'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti. Se una tonniere con a bordo un osservatore lascia le acque delle Comore, si devono adottare tutte le misure per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima nelle Comore a spese dell'armatore.

5. Comunicazioni

I pescherecci comunicano direttamente al ministero della Pesca delle Comore, senza indugio, la data e l'ora della loro entrata nella zona di pesca delle Comore e della loro uscita da essa, nonché, nelle tre ore successive ad ogni entrata nella zona e ad ogni uscita dalla zona e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque delle Comore, la loro posizione e le catture detenute a bordo. Tali comunicazioni sono effettuate in via prioritaria per fax e, nei pescherecci non dotati di fax, per radio.

Il ministero della Pesca delle Comore comunica il numero di fax e la frequenza radio al momento della consegna della licenza di pesca.

Il ministero della Pesca delle Comore e gli armatori conservano copia della comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio, finché ognuna delle due parti approvi il computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.

Un peschereccio sorpreso ad effettuare un'attività di pesca senza avere avvertito della sua presenza il ministero della Pesca delle Comore è considerato come un peschereccio senza licenza.

6. Zone di pesca

Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque delle Comore, le tonniere della Comunità non sono autorizzate a pescare all'interno di una zona di 10 miglia nautiche intorno ad ogni isola né entro un raggio di 3 miglia nautiche dai dispositivi di insediamento del pesce, che siano stati collocati dal ministero della Pesca delle Comore e le cui posizioni geografiche siano state comunicate al rappresentante della Commissione delle Comunità europee nelle Comore.

Queste disposizioni possono essere rivedute dalla Commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo.

7. Proprietà delle specie rare

Ogni esemplare di *Coelacanthus* (*Latimeria chalumnae*) catturato da un peschereccio della Comunità autorizzato a pescare nelle acque delle Comore in virtù del presente accordo è di proprietà delle Comore e deve essere consegnato gratuitamente quanto prima, e nelle migliori condizioni possibili, alle autorità portuali di Moroni o di Mutsamudu.

8. Trasbordi

Per effettuare eventuali trasbordi gli armatori delle navi comunitarie prenderanno in considerazione l'esistenza delle infrastrutture portuali di Mutsamudu.

Appendice 1

DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

Nome del richiedente:

Indirizzo del richiedente:

.....

Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente:

.....

Nome e indirizzo del rappresentante (agente) nelle Comore:

.....

Nome del peschereccio:

Tipo di peschereccio:

Paese d'immatricolazione:

Porto e numero d'immatricolazione:

Identificazione esterna del peschereccio:

Indicativo di chiamata e frequenza:

Lunghezza del peschereccio:

Larghezza del peschereccio:

Tipo di motore e potenza motrice:

Stazza lorda:

Stazza netta:

Numero minimo dei membri d'equipaggio:

Tipo di pesca praticato:

Specie che si intendono pescare:

.....

Periodo di validità richiesto:

Il sottoscrittocertifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data: Firma

Appendice 2

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1998

relativa agli articoli di puericoltura ed ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore ai tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati

[notificata con il numero SEC(1998) 738]

(98/485/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, quest'ultima deve contribuire alla realizzazione di un livello elevato di protezione della salute dei consumatori;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾, soltanto prodotti sicuri possono essere immessi sul mercato; che la direttiva sottolinea in particolare la necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini;

considerando che il Comitato scientifico tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEA), consultato dalla Commissione il 24 aprile 1998, ha emesso un parere, integrato da chiarimenti il 16 giugno 1998, sugli effetti che può avere sulla salute dei bambini l'utilizzazione di taluni giocattoli ed articoli di puericoltura in PVC morbido contenente ftalati; che tale parere esprime preoccupazioni circa l'esposizione dei bambini a taluni di questi ftalati;

considerando che il CSTEA ha in particolare raccomandato di non superare determinati valori limite di migrazione per gli ftalati DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP e BBP emessi dai giocattoli e dagli articoli di puericoltura in PVC morbido destinati ad un'utilizzazione orale da parte di bambini di età inferiore ai tre anni;

considerando l'importanza che gli Stati membri decidano provvedimenti atti a garantire un elevato livello di protezione della salute dei bambini riguardo a tali prodotti, in attesa dell'attuazione di misure comunitarie permanenti;

considerando che, in determinati casi, detti valori limite potrebbero venire superati; che è quindi importante che gli Stati membri procedano, nell'ambito di verifiche adeguate, alla sorveglianza dei livelli dell'esposizione dei bambini agli ftalati suscettibile di derivare dalla migrazione di dette sostanze in sede di utilizzazione dei prodotti in questione;

considerando che è importante che gli Stati membri procedano a scambi di informazioni circa i metodi di prova e di misurazione impiegati in sede di verifica e circa i risultati ottenuti, come pure che collaborino fra loro e con la Commissione per giungere, in attesa di un metodo normalizzato, ad un approccio il più possibile coerente in tutta la Comunità;

considerando che sarà fra l'altro opportuno esaminare, nel contesto di detta cooperazione, i risultati dello studio in corso nei Paesi Bassi condotto dal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu — RIVM, suscettibile di definire un metodo di riferimento comune;

considerando che, qualora uno Stato membro sottoponga a restrizioni l'immissione sul mercato dei prodotti oggetto della presente raccomandazione, deve informarne la Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti nel caso degli articoli di puericoltura, all'articolo 7 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa alla sicurezza dei giocattoli⁽²⁾, nel caso di questi ultimi, oppure in base alla procedura dell'articolo 8 della direttiva 92/59/CEE, se ritiene di essere in presenza di un rischio grave ed immediato, e, se del caso, procedere ad una notifica alla Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio,

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1.

del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel campo delle norme e regolamentazioni tecniche (¹),

HA EMESSO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri decidono i provvedimenti atti ad assicurare un elevato livello di protezione della salute dei bambini riguardo agli articoli di puericultura e ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente ftalati, ed in particolare le sostanze ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di diisodecile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP). Occorre rivolgere una particolare attenzione alle sostanze DINP et DEHP.

2. Nel contesto dei controlli relativi ai prodotti in questione, gli Stati membri sorvegliano con adeguate verifiche il livello di migrazione di tali sostanze, tenendo conto del parere sugli ftalati contenuti nei giocattoli pronunciato dal Comitato scientifico tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEA) il 24 aprile 1998, ed in particolare dei valori limite di migrazione degli ftalati provenienti da questi prodotti, raccomandati da detto comitato e che figurano in allegato.

3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione circa i metodi di prova e di misurazione impiegati per accertare i livelli di migrazione in questione, circa i risultati delle verifiche effettuate e le

conclusioni raggiunte. Gli Stati membri sono invitati a fornire le prime informazioni entro la fine del mese di agosto 1998.

4. Gli Stati membri partecipano allo scambio reciproco di informazioni ed ai lavori, che verranno organizzati dalla Commissione, intesi a garantire un approccio coerente riguardo ai metodi di prova e di misurazione, nonché ad individuare un metodo comune.

Articolo 2

Ai sensi della presente raccomandazione si intende con:

- 1) «giocattolo»: ogni prodotto ideato o manifestamente destinato ad essere utilizzato per fini ludici da parte dell'infanzia;
- 2) «articolo di puericultura»: ogni prodotto destinato a facilitare il sonno, il rilassamento, l'alimentazione e la suzione dei bambini.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

ALLEGATO

Sostanza	Quantità massima estraibile tollerabile (¹) (mg)
DINP	1,2
DNOP	3,0
DEHP	0,4
DIDP	2,0
BBP	6,8
DBP	0,8

(¹) Le quantità si riferiscono ad un campione della superficie di 10 cm², ad un periodo di prova di 6 ore e ad un bambino del peso di 8 kg.